

A tutta la clientela

# Novità in materia di ravvedimento operoso

Con la presente nota intendiamo fornire maggiori dettagli sulle novità in materia di ravvedimento operoso a partire dal 1° gennaio 2016

# 1. Nuove sanzioni 2016 ravvedimento sprint, breve, medio, lungo e lunghissimo

L'istituto del *Ravvedimento Operoso 2016 Sprint, Breve, Medio e Lungo* a seconda dei giorni di ritardo in cui viene effettuato il pagamento o in cui viene presentata la dichiarazione integrativa. Questi 3 tipi di ravvedimento, consentono al contribuente di sanare la sua posizione circa le violazioni commesse ma non ancora accertate dall'Agenzia Finanziaria e corrispondono a 3 percentuali di sanzioni ridotte da applicare in base alla data in cui il contribuente effettua il pagamento, pari allo 0,1%, 3,00% e 3,75%.

- 1) **Sprint:** pagamento entro i primi 14 giorni sanzione ridotta 0,2% che scende allo 0,1% dal 1° gennaio 2016: Il Ravvedimento Operoso SPRINT è la novità introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia DI 98/2011 che consente al contribuente di regolarizzare il ritardato pagamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta pari ad una sanzione dello 0,2% 0,1% per ciascun giorno di ritardo, oltre al pagamento degli interessi legali calcolati in base al tasso legale annuale che dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2% da calcolare sul numero dei giorni di ritardo, più il pagamento del tributo dovuto o la presentazione della dichiarazione integrativa.
- 2) **Breve:** pagamento dal 15° giorno ed entro il 30° giorno sanzione 1,5%: Si parla di Ravvedimento Operoso BREVE quando il contribuente che decide volontariamente di mettersi in regola con il fisco, effettua il pagamento complessivo del: Tributo + sanzione 1,5% + interessi legali: dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza
- 3) **Medio**: sanzione 1,67% pari ad 1/9 del minimo, se il versamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;



- 4) **lungo** sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- 5) **Lunghissimo**: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), pagamento entro 2 anni dall'omissione o dall'errore sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è effettuato oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

### 2. Nuovo tasso interessi di mora 2016:

Il calcolo degli interessi di mora nel Ravvedimento Operoso avviene sulla base dell'importo dell'imposta non versata, o versata in ritardo, al tasso legale vigente nel periodo concernente la violazione che per l'anno 2015 è stato fissato dal Ministero dell'Economia e Finanza allo 0,5%.

Interessi di mora ravvedimento operoso: Si fa presente che il nuovo saggio di interessi di mora 2016 è 0,2% da applicare dal 1° gennaio per tutte le violazioni sanate in corso d'anno. la formula per calcolare gli interessi è 0,2 x € tributo x n° giorni trascorsi dalla violazione/ 36.500.

## 3. Particolari tipi di Ravvedimento

# 3.1 Ravvedimento Modello f24 a zero:

Il <u>ravvedimento operoso modello F24 a zero</u>, ossia, è riservata ai contribuenti che presentano in ritardo un modello di versamento che non presenta importi da versare, in quanto tutti i debiti vengono utilizzati a compensazione del credito su altre imposte. Secondo l'attuale normativa, tutti i contribuenti che operano una compensazione sono tenuti sempre e comunque a presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero, poiché attraverso la sua presentazione si comunica all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo di determinati crediti per l'azzeramento di altri debiti. A tal proposito, si fa presente che l'omessa presentazione del modello F24 a zero prevede comunque una sanzione amministrativa pari a: sanzione di € 51: se il ritardo di presentazione non supera i 5 giorni lavorativi o sanzione di €154: se il ritardo è superiore ai 5 giorni lavorativi.



Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche in caso di ritardata o omessa presentazione del modello F24 a zero, utilizzando il codice tributo 8911 nella sezione erario, e: presentando il modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e versando una sanzione ridotta, pari a: € 6 (1/8 di € 51), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o di € 19 (1/8 di € 154), se il modello è presentato oltre i 5 giorni. Anche la sanzione ridotta per ritardato versamento può essere versata utilizzando un credito in compensazione.

## 3.2 Modello Intrastat:

Il <u>ritardo o l'omessa presentazione modello Intrastat</u> da parte del contribuente può essere sanata mediante Ravvedimento Operoso presentando la comunicazione integrativa e pagando una sanzione ridotta (art. 13 DLgs 472/97 modificato dall'art. 16 del Decreto Legge 185/08 e art. 2 DLgs 99/2000) sempre se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, pari ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Deve essere eseguito con le seguenti modalità:

Pagamento della sanzione.

Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.

Il versamento delle sanzioni relative all'Intra va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911.

#### 3.3 Comunicazione Black List:

La violazione consistente la omessa presentazione comunicazione <u>paesi black list 2016</u> va effettuata mediante apposito modello da trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, tale comunicazione è sanzionabile anche se viene trasmessa con dati incompleti o inesatti. In tutti questi casi, la violazione può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l'applicazione di una sanzione ridotta + calcolo interessi di mora per ogni giorno di ritardata presentazione del modello.



# 3.4 Superbollo auto di lusso:

Ravvedimento operoso superbollo: Il ritardo o l'omesso pagamento del SuperBollo può essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso versando oltre all'importo di 20 euro per ogni kw eccedente a 185 kw, gli importi dovuti a seconda dei giorni di effettivo ritardo.

Importante: Gli Interessi moratori devono essere calcolati nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera, per l'anno 2016 il tasso è allo 0,2%.

# 3.5 Contratto Locazione, Cedolare secca, imposta di registro:

Il <u>ravvedimento operoso cedolare secca e imposta di registro</u>, può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare la tardiva o omessa richiesta all'Agenzia delle Entrate di registrazione dei contratti di locazione e di affitto anche in cedolare secca, sia il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta per chi opta per il contratto di locazione alla tassazione in regime ordinario o anche a seguito di variazioni di contratto circa eventuale proroga, risoluzione anticipata e cessazione.

La violazione relativa all'omessa registrazione contratto di locazione, può essere regolarizzata tramite Ravvedimento Operoso nei tempi e nella misura pari a:

- Correzione entro 30 giorni, sanzione pari al 12% dell'imposta di registro da versare (1/10 di 120%);
- Entro 90 giorni, sanzione al 13,33% dell'imposta di registro da versare (1/9 di 120%);
- Entro 12 mesi, sanzione pari al 15% dell'imposta di registro da versare (1/8 di 120%);
- Entro 2 anni, sanzione al 17,14% dell'imposta di registro da versare (1/7 di 120%);
- Oltre i due anni, sanzione pari al 20% dell'imposta di registro da versare (1/6 di 120%).

Per riemdiare al mancato/omesso versamento per tutti gli adempimenti successivi (annualità successive, proroghe, cessioni, risoluzioni) le sanzioni ridotte da applicare sono le stesse del ravvedimento sprint, breve, intermedio, lungo e lunghissimo.

### 3.6 Libri sociali e Marca da Bollo 2016:

Ravvedimento operoso libri sociali marca da bollo: L'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa concessioni governative libri sociali, può essere regolarizzato dal contribuente mediante il ravvedimento operoso senza dover incorrere alle sanzioni previste che le suddette violazioni



avrebbero in caso di accertamento fiscale, per regolarizzare la violazione può accedere all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno da quanto la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare la violazione occorre versare sul modello F24 codice tributo 7085: la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 0,2% secondo la seguente formula: € 309, 87 X (n° giorni di ritardo) X 0,2/365. La sanzione ridotta viene così applicata:

- pagamento entro il 30° giorno dalla data di violazione dell'obbligo, la sanzione è pari al 10% dell'imposta non versata (100 / 10 = 10).
- pagamento dal 31° giorno ma entro 1 anno dall'omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/8 del 100% dell'imposta dovuta pari al 12,5% ( 100/8 = 12,5).

Importante: è bene specificare che a differenza di altri tipi di tributi per i quali ci si avvale del ravvedimento operoso, la tassa concessione governativa annuale va versata sul modello F24 con codice tributo 7085, mentre la sanzione per ritardata o omessa presentazione va versata sul modello F23 con codice tributo 678T, causale SZ.

Per il contribuenti al primo anno d'attività il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tassa Concessioni Governative.

Buon lavoro.

Valerio Del Vescovo - Saced S.r.l.

Viale Nazioni Unite, n. 3

00046 Grottaferrata (Roma)

Tel +390694016002

Mail: v.delvescovo@gvcassociati.it

Web: www.gvcassociati.it

